

**Scuola secondaria di primo grado Ascoli**  
**Ammissione alla classe successiva nella secondaria di primo grado e**  
**all'esame conclusivo del primo ciclo**

**La normativa di riferimento**

LEGGE 13 LUGLIO, N. 107  
DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62  
D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 741:  
D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742  
CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, N. 1865

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dal DPR 249/1998 art 4 e dal DL 62/17 art.6.

In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

Il Consiglio di classe analizza il processo di maturazione di ciascun alunno considerando in particolare:

- La situazione di partenza,
- Situazioni certificate di disabilità;
- Situazioni certificate di disturbi specifici dell'apprendimento;
- Per gli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi d'insegnamento all'eventuale PDP;
- Le condizioni personali e specifiche che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze ed abilità.

Premesso che la non ammissione si concepisce come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e adeguati ai ritmi individuali, **il Consiglio di classe dopo aver**

- messo in atto specifiche strategie di recupero, debitamente documentate;
- organizzato percorsi didattici personalizzati per migliorare gli apprendimenti senza esiti apprezzabili;
- comunicato anche per iscritto alla famiglia dell'alunno le difficoltà incontrate;

**può deliberare la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo in base ai criteri di seguito elencati:**

- il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi fissati ,
- la presenza di gravi e diffuse lacune in varie discipline,
- lo scarso progresso rispetto al livello di partenza;

**ritenendo che**

- le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro;
- la permanenza nella classe frequentata possa concretamente aiutare l'alunno a superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima di classe, pregiudicando comunque il suo percorso di apprendimento;
- sia possibile organizzare per l'anno scolastico futuro proposte didattiche e ambienti di apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito.

**Delibera del collegio docenti del 17.05.2018**